

Accordo Contrattuale ex art. 8-quinquies D.lgs 30.12.1992, n. 502 e smi
tra l'ASP e gli Erogatori Privati definitivamente Accreditati
per l'acquisizione di prestazioni di **Assistenza Termale**

L'anno 2014 il giorno **13** del mese di Gennaio in Cosenza,

TRA

Tra l'**Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza** con sede in Cosenza, V.le degli Alimena n.8, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Luigi Palumbo, nato a Lungro (CS) il 09/10/1949, C.F. PLMLGU49R09E745H P.I. 02853720783 (di seguito per brevità "ASP")

E

la **Struttura Erogatrice Calabria Terme e Salute S.r.l.**, con sede in Spezzano Albanese C.da Bagni, in persona del Rappresentante Legale dott.ssa Pio Maria Dolores, P.I. 02696630785 (di seguito per brevità "Erogatore"), il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

L'ASP e l'Erogatore sono di seguito congiuntamente denominate anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

Premesso:

- a) Che con D.G.R. n. 845 del 16 dicembre 2009, ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima Regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato approvato il programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per il triennio 2010-2012 (c.d. Piano di Rientro);
- b) Che con D.G.R. n. 908 del 23.12.2009, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010, è stato recepito l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Eco-nomia e delle Finanze e la Regione Calabria, per il Piano di rientro del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, co. 180, della L. 30.12.2004, sottoscritto in data 17 dicembre 2009;
- c) Che con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 il Presidente *pro tempore* della Regione Calabria è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222;
- d) Che con deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 4 agosto 2010, il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarra sono stati nominati *Sub* Commissari per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad Acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;
- e) Che con D.P.G.R. n. 44 del 08.06.2011, la Regione Calabria ha approvato schemi contrattuali differenziati per livello e sublivello assistenziale, da utilizzare in maniera uniforme sul territorio regionale per la disciplina dei rapporti ex art. 8-quinquies con i Soggetti Privati Accreditati per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie;
- f) Che con D.G.R. n.489 del 02.7.2010 la Regione Calabria ha stabilito i tetti di spesa del triennio 2010/2012 per le prestazioni da privati: ambulatoriale, riabilitazione extraospedaliera, protesica e altre prestazioni, la cui determinazione rappresenta un elemento fondamentale della programmazione sanitaria regionale;
- g) Che l'Erogatore è soggetto accreditato, iscritto al *Registro delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate definitivamente nella regione Calabria* approvato con D.P.G.R. n. 1 del 5 gennaio 2011, come Stabilimento per l'erogazione di Prestazioni Termali, cod.SSA136;
- h) Che ai sensi del comma 2 dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo alcuno per le Aziende Sanitarie di corrispondere la



remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

- i) Che, ai sensi dell'art. 8-quinquies del Dlgs n. 502/92 e s.m.i., in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del SSN interessati è sospeso;
- j) Che all'Erogatore è fatto divieto di erogare prestazioni sanitarie e/o socio sanitarie non ricomprese nel decreto di accreditamento;
- k) Che, in attuazione degli indirizzi di programmazione e delle disposizioni al riguardo emanate dalla Regione Calabria, ed in conformità agli schemi contrattuali approvati dalla stessa Regione per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le Aziende Sanitarie ed i soggetti erogatori privati accreditati ai sensi dell'art. 8-quinquies del Dlgs 502/92 e s.m.i., l'ASP (congiuntamente alla Regione – Settore Politiche Sociali, per le strutture socio sanitarie) procede alla stipula di appositi contratti per l'acquisto delle prestazioni sanitarie e/o socio sanitarie;

Richiamati

- l'Intesa sancita il 29. 04.2004, dalla Conferenza Stato-Regioni sull'Accordo tra la Federterme e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004, rep. Atti 1949;
- l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008/2009 sottoscritto il 29.07.2009 e recepito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome in data 29.10.2009, rep atti n. 121/CSR;
- la L.24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore termale";
- il DPGR n. 41 del 20 marzo 2013 di "determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni di assistenza termale. Anno 2013";

Richiamati, altresì,

- l'Intesa sancita il 05.12.2013, dalla Conferenza Stato-Regioni sull'Accordo tra la Federterme e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, rep. Atti 172/CSR;
- le Tabelle allegate al medesimo Accordo, che riportano le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN, vigenti a far data dal 1° luglio 2013;
- il DCA n. 114 del 01.12.2014 di *Recepimento dell'Intesa e di Determinazione dei tetti di spesa per l'erogazione delle prestazioni termali – anni 2014 e 2015.*

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti sopra costituite, nella qualità in atti, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1


Oggetto del Contratto

- 1.1. Sino a concorrenza dell'importo massimo stabilito al successivo art. 3, l'ASP affida all'Erogatore l'erogazione delle prestazioni di Assistenza Termale a favore degli aventi diritto che, esercitando libera scelta, opteranno di accedere per il tramite della Struttura dell'Erogatore alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale.
- 1.2. L'Erogatore si obbliga a svolgere le prestazioni sanitarie per tutta la durata del presente Contratto, alle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabilite.

Art. 2

Condizioni per l'erogazione delle Prestazioni Sanitarie

- 2.1. L'Erogatore dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere, tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, previsti dalla vigente normativa di livello nazionale e regionale, per la tipologia di prestazioni sanitarie e per il numero dei posti letto oggetto dell'accreditamento.
- 2.2. L'Erogatore dichiara e garantisce, inoltre, l'adeguatezza ed il perfetto stato d'uso di tutte le apparecchiature, e si impegna a tenere a disposizione dell'ASP e della Regione, per consentire i



relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura. Le attrezzature e le tecnologie sono quelle risultanti nella documentazione in atti presso l'ASP e presso la Regione Calabria. Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate ad entrambi gli Enti.

- 2.3. Su richiesta dell'ASP o della Regione, l'Erogatore fornirà ogni ulteriore eventuale documento, che non sia già in possesso dell'amministrazione richiedente, comprovante il possesso dei requisiti predetti ed il loro mantenimento.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e limite massimo di spesa

- 3.1. Tenuto conto di quanto chiarito nelle premesse, l'Erogatore ha preso atto e con il presente Contratto conferma di accettare quale tetto massimo annuo 2014 delle Prestazioni Sanitarie da erogare per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito denominato "Tetto Massimo Annuo") l'importo di Euro (353.646,40), lordo ticket e lordo quota ricetta DPGR 37/2011 e smi;
- 3.2. Le prestazioni erogate nell'anno 2014 nel periodo antecedente la sottoscrizione del presente contratto sono ricomprese nel Tetto massimo annuo, per come determinato al punto precedente, che costituisce la somma dei corrispettivi spettanti all'Erogatore per l'anno 2014, lordo ticket e lordo quota ricetta DPGR 37/2011 e smi;
- 3.3. Al fine di consentire agli aventi diritto continuità nella fruizione delle Prestazioni Sanitarie nell'arco dell'intero anno (tranne per le strutture che operano a cicli stagionali), sia pur nell'ottica di necessario contenimento della spesa pubblica, le Parti si danno atto che l'Erogatore dovrà programmare la propria attività per rispettare il Tetto Massimo annuo. Per l'effetto, le Parti convengono che nulla spetterà all'Erogatore né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le Prestazioni Sanitarie che l'Erogatore medesimo abbia reso superando il seguente limite percentuale indicato in corrispondenza al relativi riferimento temporale:
- il 90% (novanta per cento) del Tetto Massimo Annuo alla data del 31 ottobre 2014;
 - il 100% (cento per cento) del Tetto massimo Annuo alla data del 31 dicembre 2014.
- 3.4. L'Erogatore potrà recuperare nei mesi successivi il volume non richiesto in un dato periodo dagli aventi diritto alle Prestazioni Sanitarie rispetto alle percentuali fissate per quel medesimo periodo al precedente punto 3.3. Nulla spetterà all'Erogatore né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per il caso in cui detto volume non sia stato recuperato entro il termine di durata del presente Contratto.
- 3.5. L'Erogatore e l'ASP valuteranno secondo buona fede la possibilità di gestire la ricorrenza di eventi straordinari che richiedano, fermo il Tetto Massimo annuo, una variazione della percentuale di cui al punto 3.3.
- 3.6. Le prestazioni fatturate oltre il *budget* (Tetto massimo) non sono remunerabili da parte della Azienda Sanitaria e pertanto non sono esigibili.
- 3.7. Il volume delle prestazioni complessivamente erogabili, distinte per cicli di cura, nonché il tetto di spesa preventivato (a fronte del volume e delle tipologie di prestazioni concordate) viene obbligatoriamente riportato nell'Allegato al presente atto. L'erogatore, con la firma del presente atto, si impegna a non effettuare compensazioni tra le diverse tipologie di prestazioni.
- 3.8. Le parti danno atto che il tetto assegnato si intende comprensivo anche delle prestazioni erogate a pazienti extraregionali e che la remunerazione di tutte le prestazioni avviene comunque nel rispetto di quanto indicato all'art.8 *quinquies* lett. e) *bis* del D.lgs. 502/92 e s.m.i.

Art. 4

Requisiti e modalità di erogazione delle Prestazioni Sanitarie

- 4.1. Le Prestazioni Sanitarie dovranno essere erogate nella piena osservanza delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, nazionali e regionali in materia.
- 4.2. Le prestazioni Sanitarie dovranno essere rese nel rispetto dei requisiti di qualità e appropriatezza imposti dalla buona pratica professionale.
- 4.1. L'Erogatore non dovrà adottare comportamenti discriminatori fra gli aventi diritto alle Prestazioni Sanitarie. Le Parti si danno comunque atto che, al fine di rispettare i limiti percentuali di cui al precedente art. 3, l'Erogatore potrà, nell'ambito della propria autonomia

organizzativa, procedere ad una programmazione delle attività da rendere per garantire la continuità assistenziale nell'arco dell'intero anno.

- 4.2. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla prescrizione o richiesta, compilata sul ricettario del SSN di cui al DM 350/1988 redatta dal medico di medicina generale; dal pediatra di libera scelta; dallo specialista ospedaliero; dallo specialista ambulatoriale dell'ASP, nella quale dovranno essere specificati: i dati anagrafici del paziente ed il motivo della richiesta della prestazione. Le modalità di prescrizione delle cure sono contenute nella Premessa di cui all'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali.
- 4.3. Prima dell'erogazione, alla Struttura è fatto obbligo di verificare la sussistenza e la corretta compilazione del ricettario rispetto ai requisiti di cui al comma precedente ed ai dettami del DM 350/1988. L'erogazione e/o l'incompletezza della richiesta comporterà la non remunerabilità della prestazione.

Art. 5


Requisiti Organizzativi

- 5.1. Il Legale Rappresentante della Struttura, con la firma del presente atto, dichiara di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.
- 5.2. L'Erogatore garantisce che le Prestazioni Sanitarie verranno erogate impiegando personale in possesso dei titoli abilitanti e che non verserà in situazioni di incompatibilità, dando atto che eventuali situazioni di incompatibilità determineranno gli effetti previsti dall'art. 1 co.19 della L. 662/1996, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.
- 5.3. La dotazione organica della Struttura è quella riportata nell'elenco nominativo, allegato quale parte integrante del presente contratto, controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura, recante la specifica del codice fiscale di ogni singolo dipendente, della relativa qualifica, della mansione svolta, il monte ore settimanale. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'ASP ed alla Regione. L'Erogatore si impegna ad autocertificare semestralmente il mantenimento dei requisiti organizzativi. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.
- 5.4. L'Erogatore si impegna a mantenere l'applicazione del CCNL di categoria dichiarato in sede contrattuale per tutta la durata del presente contratto.

Art. 6

Controlli e obblighi informativi dell'Erogatore

- 6.1. In considerazione dell'obbligo informativo che le Asp dovranno espletare nei confronti della Regione, l'Erogatore si impegna ad inviare almeno dieci giorni prima dello scadere del termine, tutti i flussi informativi richiesti dalla Regione Calabria, nei tempi e nei modi stabiliti dalle vigenti norme, dovendosi considerare l'eventuale inadempimento automaticamente grave e causa di risoluzione immediata, espressa e di diritto, del presente contratto.
- 6.2. Ai fine di verificare che le prestazioni siano rese conformemente alle applicabili prescrizioni di legge e nel rispetto del Contratto, l'ASP e la Regione potranno in qualunque momento dare corso ad ogni forma di verifica e controllo delle prestazioni erogate. Nelle occasioni di verifica, che si svolgeranno alla presenza del Rappresentante Legale (o suo delegato, in caso di impedimento), assistito dal Direttore Sanitario della Struttura, l'Erogatore si impegna:
 - a predisporre condizioni organizzative tali da consentire l'acquisizione da parte dell'ASP, anche attraverso strumenti informatici, di ogni informazione ritenuta utile a legittimamente verificare il corretto adempimento;
 - a custodire la documentazione relativa alle prestazioni rese, in funzione della sua successiva consegna all'ASP, nel rispetto delle norme di tutela dei dati sensibili.
- 6.3. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari regionali o dell'Azienda presso la struttura. Al termine delle operazioni viene immediatamente redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della struttura o di un suo delegato, il verbale di controllo, che può contenere anche eventuali prescrizioni alla struttura. Nel caso in cui l'Azienda o la Regione dovessero riscontrare irregolarità nell'effettuazione delle prestazioni o nella tariffazione delle stesse, la Struttura provvederà a far pervenire all'ente che ha effettuato i controlli le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento del verbale.



- 6.4. Al fine di consentire l'espletamento dei controlli l'ASP attuerà le disposizioni regionali al riguardo adottate.
- 6.5. Per consentire il necessario monitoraggio dell'andamento della spesa nonché l'appropriatezza delle prestazioni erogate, l'Erogatore si obbliga a trasmettere all'ASP e alla Regione i dati di attività con le modalità e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni regionali in merito.

Art. 7

Corrispettivi

- 7.1. Per ciascuna Prestazione Sanitaria resa nel rispetto della normativa applicabile e del presente Contratto, l'ASP si obbliga a corrispondere all'Erogatore un importo calcolato facendo applicazione delle tariffe vigenti, nel periodo oggetto del presente contratto, secondo quanto previsto volta per volta dagli accordi di cui all'art. 4, comma 4, della L.323/2000, dall'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008/2009 e recepito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome in data 29.10.2009 – Rep. Atti 121/CSR e, da ultimo, dall'Accordo tra la Federterme e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, recepita dalla Conferenza Stato-Regioni in data 05.12.2013, rep. Atti 172/CSR;
- 7.2. Il corrispettivo così stabilito è onnicomprensivo e remunerativo di ogni onere, costo e spesa che l'Erogatore dovrà sostenere per l'esercizio delle Prestazioni Sanitarie.
- 7.3. Resta espressamente convenuto che il pagamento dei corrispettivi per le Prestazioni Sanitarie sarà sospeso in caso di tardiva trasmissione dei dati di cui al precedente articolo 6 e sino alla intervenuta trasmissione dei dati medesimi.

Art. 8

Modalità e termini per il pagamento dei corrispettivi

- 8.1. La remunerazione delle prestazioni, previa fatturazione dell'integrale produzione del mese di riferimento, sarà effettuata con acconti mensili del 70% (settantapercento) della stessa, da effettuarsi entro novanta giorni dal ricevimento della relativa fattura.
- 8.2. Alla fine di ogni trimestre, si procederà al relativo conguaglio, positivo o negativo, sulla produzione accertata e validata (intendendo per tale il totale delle prestazioni del relativo periodo che hanno positivamente superato il controllo formale e di congruità, certificato dal dirigente responsabile preposto ai controlli. Intendendosi, altresì, con ciò specificare e ribadire che il fatturato esibito dall'Erogatore non può costituire, ex sé, pretesa di corrispettivo), tenuto conto anche dei controlli relativi all'osservanza di quanto pattuito in sede contrattuale. L'Erogatore, su indicazione degli uffici aziendali competenti, emetterà nota di credito per l'eventuale importo a suo debito. Nel caso in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto, nel trimestre, dovesse eccedere il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, si procederà a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto; in caso di cessazione del rapporto, la Struttura procederà, a semplice richiesta, al pagamento dell'importo risultante a suo debito.
- 8.3. L'ASP potrà sospendere i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa in materia sanitaria e di quanto stabilito dal presente contratto.
- 8.4. E' fatta salva, sempre e in ogni caso, la ripetizione in favore dell'ASP delle somme che, sulla base di controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, dovessero risultare non dovute, in parte ovvero nella sua totalità.
- 8.5. Ove i pagamenti di che trattasi avvengano entro i termini sopra pattuiti l'ASP non pagherà interessi. In caso di ritardo, gli interessi per ritardato pagamento saranno dovuti sin dal momento di maturazione del diritto e cioè dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla data di presentazione della fattura.
- 8.6. Quanto dovuto dall'ASP a titolo di corrispettivo potrà essere compensato con gli importi che l'Erogatore dovrà restituire per effetto delle verifiche e dei controlli effettuati dall'ASP.

Art. 9

Decorrenza e durata

- 9.1. Il presente contratto ha validità per l'anno 2014, e più esattamente per il periodo intercorrente tra l'**1 gennaio** e il **31 dicembre 2014**. Fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto - da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolerà i rapporti dell'anno



successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dall'1 gennaio 2015, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate.

- 9.2. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la Struttura e due per l'ASP, che ne curerà tempestivamente la notifica di un esemplare alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della salute.

Art 10

Incedibilità del contratto e cessione dei crediti

- 10.1. Il presente contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte.
- 10.2. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dal presente accordo, l'Erogatore dovrà notificare all'ASP territorialmente competente la cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c.
- 10.3. La cessione potrà riguardare solo le prestazioni verificate positivamente e liquidate. La struttura si impegna a mantenere indenne l'ASP per eventuali cessioni effettuate fuori dalle forme e dalle condizioni previste dal presente contratto.
- 10.4. Salvo diversa comunicazione dell'ASP, per gli effetti di cui all'art. 1248 c.c., la cessione non potrà in ogni caso, ivi compreso il silenzio dell'ASP, intendersi come accettata puramente e semplicemente.

Art. 11

Risoluzione per grave inadempimento

- 11.1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsto nel Contratto e nella normativa applicabile, il presente Contratto si intenderà risolto, su dichiarazione dell'ASP, ed in osservanza della procedura di cui in appresso, qualora intervenga uno o più delle ipotesi di seguito indicate che configuri grave inadempimento dell'Erogatore:
- falsità di alcuna delle dichiarazioni rese dall'Erogatore nel presente contratto;
 - impedimento al controllo esercitato da organi dell'azienda sanitaria di riferimento e regionali previsti nel presente contratto;
 - mancata ottemperanza agli obblighi informativi;
 - inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti sulle prestazioni rese;
- 11.2. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento della struttura di cui alla lett. g) della premessa determina l'automatica e contestuale risoluzione del presente contratto. Parimenti la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del presente contratto.
- 11.3. Qualora l'ASP ravvisi circostanze costituenti grave inadempimento al presente Contratto, ne farà contestazione all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione del grave inadempimento. Trascorso tale termine, l'ASP invierà la propria contestazione e le eventuali deduzioni scritte fatte pervenire dall'Erogatore, con la relativa documentazione, alla Regione Calabria, la quale potrà dunque procedere ai sensi del precedente punto 11.1 ovvero, in relazione alla minore entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo per provvedere.
- 11.4. Resta fermo il diritto dell'ASP e della Regione al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'Erogatore.

Art. 12

Controversie

- 12.1. Tutte le controversie relative o derivanti dal presente contratto, saranno rimesse alla competenza del Foro nella cui giurisdizione ha sede legale l'ASP che sottoscrive il presente contratto, con esclusione di procedura arbitrale e di ogni foro concorrente.

Art. 13

Clausole di salvaguardia

- 13.1. Con la sottoscrizione del contratto la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione dei budget, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi



collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In conseguenza dell'accettazione, la struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti.

- 13.2. Ai sensi dell'art. 8-*quinquies*, comma 2, lettera *e-bis*) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art. 3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati nel medesimo articolo. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sfioramento dei limiti di spesa già concordati.
- 13.3. Le prestazioni eccedenti il tetto massimo annuo non potranno in alcun caso essere remunerate.
- 13.4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. Il soggetto contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal presente contratto mediante formale comunicazione all'azienda sanitaria provinciale di competenza e al Dipartimento Tutela della Salute.

Art. 14

Regolarizzazione dei pagamenti degli eventuali debiti pregressi

- 14.1. Per il pagamento degli eventuali debiti pregressi si fa espresso rinvio all'adozione da parte della Regione delle misure di regolarizzazione dei pagamenti dei debiti pregressi previste al punto 15 dell'allegato alla D.G.R. 845/2009 con la quale è stato approvato il piano di rientro.

COSENZA li 13/01/2015

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ASP CS, il Direttore Generale f.f., *dr. Luigi Palumbo*,



Per l'Erogatore, il Legale Rappresentante, *dott.ssa Pio Maria Dolores*,

.....
[Handwritten signature]
.....
Amministratore
(D.ssa M.D. Pio)

L'erogatore dichiara di approvare espressamente quanto esplicitato in Premessa (ultimi 4 capoversi) e gli articoli 1, 3, 6, 8 e 13.

Per accettazione, il Legale Rappresentante, *dott.ssa Pio Maria Dolores*,

.....
[Handwritten signature]
.....
Calabria.Terms.e.Salute S.r.l.
Amministratore
(D.ssa M.D. Pio)

[Handwritten signature]

CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.
C/DA BAGNI - 87010 - SPEZZANO ALBANESE (CS)

ALLEGATO "A"

ELENCO PERSONALE 2014

COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	LUOGO DI RESIDENZA	CODICE FISCALE	TITOLO DI STUDIO	MANSIONE	DEBITO ORARIO SETTIMANALE	TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO	DENOMINAZIONE E STRUTTURA
DE ANGELIS	ERNESTO MARIA	TERRANOVA DA SIBARI	30/05/1940	TERRANOVA DA SIBARI	DNGRST40E30L124X	LAUREA IN MEDICINA	DIRETTORE SANITARIO	24	CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE	CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.
BILOTTA	ETTORE	COSENZA	28/04/1957	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	BLTTTR57D28D086U	LAUREA IN MEDICINA	SPECIALISTA IN MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	4	CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE	CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.
MARCOVECCHIO	NICOLA	SAN BASILE	24/09/1948	CASTROVILLARI	MRCNCL48P24H765N	LAUREA IN MEDICINA	RESPONSABILE MEDICO SPECIALISTA OTORINOLARINGOIATRA	36	CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE	CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.
BILOTTA	PIERLUGI	COSENZA	17/04/1987	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	BLTPLG87D17D086Y	LAUREA IN FISIOTERAPIA	FANGHISTA/CURE INAL	40	CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE	CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.
CAROSELLI	BARBARA	ROSSANO	21/05/1979	COSENZA	CRSBBR79E61H579L	DIPLOMA ISTRUZIONE SECOND. II GRADO	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO TERME	40	DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.
CRESCENTE	GIUSEPPE	CASTROVILLARI	20/10/1986	CASTROVILLARI	CRSGPP86R20C349Y	LAUREA ECONOMIA	ADDETTO RECEPTION TERME	40	CONTRATTO A PROGETTO	CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.
DONATO	MIKAELA	COSENZA	14/05/1992	COSENZA	DNTMKL92E54D086C	LAUREA	ADDETTO T. CURE INALATORIE	24	DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.
GIANNOTTI	GIONATAN	CASTEL DEL PIANO	08/08/1995	CASTEL DEL PIANO	GNGGTN85M08C085K	DIPLOMA ISTRUZIONE SECOND. II GRADO	ADDETTA T. CURE INALATORIE	40	CONTRATTO A PROGETTO	CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.
DE BONIS	FEDERICA	CASTROVILLARI	26/09/1989	CASTROVILLARI	DBNFR89P66C349Z	DIPLOMA ISTRUZIONE SECOND. II GRADO	ADDETTO T. CURE INALATORIE	40	CO CO CO	CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.
IANNUZZI	MARIA	CASTROVILLARI	14/01/1980	SPEZZANO ALBANESE	NNZMRA80A54C349O	DIPLOMA ISTRUZIONE SECOND. II GRADO	FANGHISTA	24	DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.


COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	LUOGO DI RESIDENZA	CODICE FISCALE	TITOLO DI STUDIO	MANSIONE	DEBITO ORARIO SETTIMANALE	TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO	DENOMINAZIONE E STRUTTURA
ARMENTANO	GIUSEPPE FRANC	COSENZA	29/05/1988	MENDICINO	RMNGPP88E29D086U	LICENZA MEDIA	FANGHISTA	24	DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.
RUFFOLO	IVAN	COSENZA	10/08/1987	TORANO CASTELLO	RFFVNI87M10D086S	DIPLOMA ISTRUZIONE SECOND. II GRADO	BAGNINO ADDETTO ALLA PISCINA TERMAL E FANGHI	40	CONTRATTO A PROGETTO DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.
BRUNO	MICHELINA	MALVITO	28/09/1968	MALVITO	BRNMHL68P68E872H	LICENZA MEDIA	ADDETTA ALLE PULIZIE	40	DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.
SCORZA	COSTANTINO	S.LORENZO DEL VALLO	18/06/1995	SPEZZANO ALBANESE	SCRCNT65H18H962R	LICENZA MEDIA	MANUTENTORE SPEC	24	DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.
SPOSATO	MARIA	COSENZA	11/08/1956	SPEZZANO ALBANESE	SPSMRA56M41D086Y	LICENZA MEDIA	AUSILIARE BAGNI TERME	40	INDETERMINATO TEMPO	CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.

DATA _____

TIMBRO STRUTTURA

Calabria Terme e Salute srl
 Sede: Contrada Bagni
 87010 Spezzano Albanese Terme (CS)
 Tel. 0981.958200 - 950150 - Fax 0981.552724
 P.IVA 02686630785

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



FRANCESCO
 RAPPRESENTANTE LEGALE
 CALABRIA TERME E SALUTE S.R.L.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

* * * * *

La sottoscritta PIO MARIA DOLORES Cod. Fiscale PIO MDL 52E 46H 742Y,
nato SAMBIASE (CZ) , il 06/05/1952, a residente a SPEZZANO
ALBANESE C/O AMERICAN HOTEL in via C/DA BAGNI , – Legale
Rappresentante della struttura privata accreditata CALABRIA TERME E
SALUTE SRL con sede in SPEZZANO ALBANESE in Via C/DA BAGNI –
Aut. Reg. decreto n. 01 del 05/01/2011, P.IVA : 02696630785
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R.
28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi

DICHIARA

la permanenza del possesso da parte della suddetta struttura privata
accreditata dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla
L.R. 24/2008 e dal Regolamento Regionale n.13/2009, necessari per il Rinnovo
dell'Accreditamento Definitivo della struttura sanitaria privata
rappresentata, così come risultanti dagli atti già in possesso del Dipartimento
Tutela della Salute della Regione Calabria.

Spezzano Albanese, li __/01/2015

Il Dichiarante

Calabria Terme e Salute S.r.l.

unipersonale

L'amministratore

(D.ssa MDL Pio)

Ai sensi dell'art. 2, commi 10 e 11, della legge 16.6.1998 n. 191, allega fotocopia del proprio documento d'identità.